DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATA "ZONA 2"

Ai sensi dell'art. 3 punto 54 la "Zona a traffico limitato" è l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 "I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione stradale, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"

Con il presente disciplinare si intende regolamentare il transito dei veicoli e dei complessi di veicoli con lunghezza uguale o superiore a 7,5 metri nella zona a traffico limitato denominata "ZONA 2", opportunamente individuata con provvedimento della G.C n. 33 del 15 marzo 2019, e tenendo conto degli effetti del transito di detti veicoli sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul patrimonio ambientale e sul territorio.

L'accesso alla ZTL "ZONA 2" controllato da telecamere è attualmente limitato a n. 1 (uno) varco e precisamente il "Centro Storico di Fornacette".

La circolazione all'interno della ZTL è in generale vietata ai mezzi ed ai complessi di veicoli con lunghezza uguale o maggiore a 7,5 metri, tutti i giorni, e con orario 0-24.

- 1) Sono esclusi dall'osservanza del divieto, previo rilascio di apposita "Autorizzazione biennale", i veicoli di seguito elencati:
- a) veicoli di proprietà di ditte o aziende con sede operativa e/o deposito ubicati all'interno dell'area interdetta alla circolazione ;
- b) veicoli di proprietà o nella disponibilità, per motivi di lavoro, di soggetti residenti nell'area interdetta alla circolazione ;
- 2) Sono esclusi dall'osservanza del divieto, previo rilascio di "Autorizzazione temporanea", i veicoli di seguito elencati:
- a) mezzi adibiti a servizi di vuotatura fosse biologiche se impiegati in immobili posti all'interno dell'area interdetta alla circolazione;
- b) mezzi adibiti al rifornimento di gasolio per riscaldamento se impiegati nell'area interdetta alla circolazione:
- c) mezzi adibiti al servizio di trasloco se impiegati nell'area interdetta alla circolazione;
- d) veicoli utilizzati per trasporto di materiale edile e/o di risulta occorrenti per lavori e cantieri edili e/o stradali ubicati all'interno dell'area interdetta alla circolazione, previa presentazione di adeguata documentazione comprovante la presenza del cantiere;
- e) veicoli utilizzati da artigiani o ad altre categorie di lavoratori, che debbono svolgere la propria attività all'interno della ZTL per un periodo determinato di tempo;
- f) veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico per attività commerciali ed artigianali presenti nell'area interdetta;
- g) veicoli impiegati nel trasporto valori per le attività site nella frazione di Fornacette.

Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto:

- a) i mezzi di trasporto pubblico:
- b) veicoli di Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dei servizi di Soccorso individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;

c) veicoli di servizio del Comune di Calcinaia e delle aziende svolgenti servizi di pubblica utilità e di Protezione Civile individuati da evidenti segni sulla carrozzeria.

Le targhe dei suddetti veicoli saranno automaticamente inserite nell'apposito archivio del sistema di controllo accessi dal personale del Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia, nell'apposito archivio.

MODALITA' DI CONTROLLO

Il sistema di controllo del presente disciplinare è composto da un unico varco elettronico collegato tramite un router omologato al Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia. Il varco consiste in una telecamera, collegata ad un radar omologato in grado di discriminare i veicoli in base alla loro lunghezza, e che rileva il passaggio dei veicoli oltre i 7,5 metri, scatta il fotogramma alla targa di tali mezzi, e tramite un elaboratore invia l'immagine alla centrale di controllo dove le targhe dei veicoli transitati sono confrontate con una lista di mezzi autorizzati e, a seguito di accurati controlli, vengono, se autorizzati scartati senza conservazione di alcuna traccia del loro passaggio, mentre i veicoli che, non risultano essere autorizzati al transito, saranno sanzionati ai sensi del C.d.S..

Le immagini saranno conservate fino alla definizione della contestazione effettuata. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Tutti i veicoli o i complessi di veicoli con lunghezza uguale o superiore a 7,5 metri per circolare all'interno della Zona a Traffico Limitato, al fine di evitare l'avvio del procedimento sanzionatorio, devono avare la propria targa registrata nell'apposito archivio conservato presso gli uffici del Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia. La registrazione avviene d'ufficio per coloro i quali posseggono un'autorizzazione biennale od una autorizzazione temporanea.

AUTORIZZAZIONE: RILASCIO, DURATA, CARATTERISTICHE

La richiesta di autorizzazione alla circolazione nella ZTL, in bollo, sarà indirizzata al Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia.

Alla richiesta dovrà essere allegata:

- la carta di circolazione del veicolo:
- il documento d'identità del richiedente:
- eventuale attestazione che comprova uno dei requisiti di cui al punto 1;
- la marca da bollo che sarà apposta sull'autorizzazione al momento del rilascio.

L'autorizzazione avrà validità biennale, con scadenza al 31 dicembre.

Le istanze incomplete della documentazione richiesta potranno essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso inutilmente il termine indicato la richiesta si intende archiviata.

Le autorizzazioni di cui al presente disciplinare saranno istruite e predisposte dal Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta o dalla data dell'avvenuta integrazione della stessa.

L'autorizzazione dovrà essere esposta, in originale, esclusivamente sul veicolo per il quale sarà rilasciata.

La venuta meno dei requisiti che hanno portato al rilascio della stessa obbligherà il titolare alla restituzione della medesima al Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia.

Con il presente disciplinare vengono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente vigenti in materia di autorizzazioni alla ZTL.

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA ZTL "ZONA 2"

I responsabili dei veicoli oggetto di autorizzazione temporanea dovranno comunicare prima dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato la targa del veicolo al Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia.

La comunicazione potrà avvenire:

- a mezzo mail all'indirizzo "polizialocale.calcinaia@unione.valdera.pi.it", almeno tre giorni prima dell'accesso, comunicando la targa del veicolo con cui sarà effettuato il transito, il motivo dello stesso, e la destinazione finale del veicolo. I dati comunicati saranno oggetto di verifica da parte del Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia che comunicherà l'avvenuto inserimento della targa nel sistema di controllo accessi e autorizzerà il transito:
- a mezzo comunicazione telefonica al numero fisso 0587489741 o al numero di cellulare 3357312632 almeno tre giorni prima dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato. I dati comunicati saranno oggetto di verifica da parte del Comando territoriale di Polizia Locale di Calcinaia che comunicherà l'avvenuto inserimento della targa nel sistema di controllo accessi, autorizzando il transito.

Qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta di autorizzazione temporanea, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile effettuare comunicazione a sanatoria entro le 48 ore successive all'avvenuto transito, inviando la richiesta di autorizzazione allegata al presente disciplinare correlata della documentazione necessaria al Comando Territoriale di Polizia Locale di Calcinaia all'indirizzo mail "polizialocale.calcinaia@unione.valdera.pi.it" che provvederà a comunicare l'inserimento della targa nel sistema di controllo accessi o l'impossibilità a sanare l'accesso abusivo.

PUBBLICITA' DEL DISCIPLINARE

Copia del presente disciplinare sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Calcinaia, e sul sito internet dell'Unione Valdera affinché il pubblico ne abbia visione in qualsiasi momento.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entrerà in vigore nel momento in cui sarà efficacie l'ordinanza di disciplina della circolazione nella Zona a Traffico limitato "ZONA 2".

Per tutto ciò che non è previsto dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente.